

TEMI EUROPEI E INTERNAZIONALI

collana a cura di Andrea Venegoni

diritto internazionale, diritti umani

AVE02

GUGLIELMO TAFFINI

# LA DETENZIONE E I DIRITTI FONDAMENTALI

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

ISBN formato pdf: 978-88-6907-071-6

pubblicazioni professionali

**TEMI EUROPEI E INTERNAZIONALI**

diritto internazionale, diritti umani

collana a cura di Andrea Venegoni

**AVEO2**

**GUGLIELMO TAFFINI**

# LA DETENZIONE E I DIRITTI FONDAMENTALI

**EXEO** edizioni 

**STUDI APPLICATI**

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf: 978-88-6907-071-6



fax: 049 9710328 email: [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it) sito internet: [www.exeo.it](http://www.exeo.it)

---

Copyright © 2015 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati.

È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e comunque mai ad uso commerciale: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata senza il consenso scritto dell'editore. Quanto alla riproduzione dei contenuti, sono consentite esclusivamente citazioni di brevi brani in virgolettato a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dal nome dell'autore, dell'editore, e dal titolo e anno della pubblicazione. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.

edizione: gennaio 2015 | prezzo: € 20,00

autore: GUGLIELMO TAFFINI, laureato in giurisprudenza.

collana: TEMI EUROPEI E INTERNAZIONALI, a cura di Guglielmo Taffini - numero in collana: 2

materia: diritto internazionale, diritti umani

tipologia: studi applicati | formato: digitale pdf

codice prodotto: AVE02 | ISBN: 978-88-6907-071-6

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200 DUNS 339162698

c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

professionisti

pubblica amministrazione

## ABSTRACT

*La presente opera è concettualmente suddivisa in quattro parti. La prima parte analizza la nascita e l'evoluzione dell'istituto penitenziario in Europa. La seconda parte conduce uno studio sugli strumenti e sui meccanismi di protezione dei diritti dei detenuti nel quadro del Consiglio d'Europa e dell'U.E.. La terza parte presenta il sistema italiano di controllo giurisdizionale come esempio di strumento per la tutela dei diritti fondamentali. La quarta parte analizza il tema dell'ipertrofia carceraria. Il lavoro termina infine con una valutazione delle politiche carcerarie in Europa.*

### *Abbreviazioni*

C.E.D.U. = Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

C.E.D.U. = Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

CPT = Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

C.Cost. = Corte Costituzionale.

C.G.Eu. = Corte di Giustizia Europea.

L. = Legge.

MNP = Meccanismi Nazionali di Prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti.

U.E. = Unione Europea.

## Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CAPITOLO I - LA STORIA DEL SISTEMA CARCERARIO.....</b>   | <b>8</b>  |
| 1. LA NASCITA DELLA PRIGIONE .....  | 8         |
| 2. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA CARCERARIO .....  | 15        |
| 2.1. <i>Funzione rieducativa ed isolamento</i> .....  | 15        |
| 2.2. <i>Codice di condotta</i> .....  | 18        |
| 2.3. <i>Lavoro</i> .....  | 21        |
| 2.4. <i>Educazione</i> .....  | 23        |
| 2.5. <i>Tutela della salute ed organizzazione sanitaria</i> .....   | 25        |
| <b>CAPITOLO II - I DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI IN EUROPA .....</b>  | <b>27</b> |
| 1. IL CONSIGLIO D'EUROPA E I DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI .....  | 27        |
| 1.1. <i>Le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri</i> .....  | 28        |
| 1.2. <i>La giurisprudenza della C.E.D.U.</i> .....  | 33        |
| 1.3. <i>Il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)</i> .....        | 48        |
| 2. L'UE E I DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI.....  | 60        |
| 3. LE DECISIONI QUADRO IN MATERIA DI RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE PENALI .....   | 63        |
| <b>CAPITOLO III - LA GIURISDIZIONALIZZAZIONE COME STRUMENTO PER L'ATTUAZIONE DEI DIRITTI NEL DETENUTO: L'ESEMPIO ITALIANO .....</b> | <b>72</b> |
| 1. BREVI CENNI STORICI .....  | 72        |
| 2. LA RIFORMA DEL 1975 .....  | 78        |
| 3. LA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA E IL SISTEMA DI TUTELA DEI DIRITTI DEI DETENUTI .....  | 81        |
| 4. DALLA RIFORMA DEL 1975 AL D.P.R. N.230/2000 .....  | 84        |
| <b>CAPITOLO IV - IL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI COME TRATTAMENTO INUMANO .....</b>   | <b>87</b> |
| 1. LA SENTENZA TORREGGIANI .....  | 88        |

|  |            |
|--|------------|
| 2. GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE ITALIANO PER CONTRASTARE IL SOVRAFFOLLAMENTO E PER CONFORMARSI ALLA PRONUNCIA DELLA CORTE .... | 96         |
| <b>CAPITOLO V - UNA NUOVA RAGIONE PENALE (?).....</b>  | <b>100</b> |
| 1. SCENDE L'OSCURITÀ: LA NUOVA POLITICA DI REPRESSIONE.....  | 100        |
| 2. NELL'OSCURITÀ: LO STATO PENALE EUROPEO .....  | 103        |
| 3. LEGISLATORI EUROPEI: NON ABBIATE PAURA!.....  | 108        |
| <b>BIBLIOGRAFIA .....</b>  | <b>110</b> |
| LIBRI E ARTICOLI.....  | 110        |
| TESTI NORMATIVI .....  | 112        |
| GIURISPRUDENZA.....  | 114        |
| ALTRI DOCUMENTI .....  | 116        |
| <b>SITOGRAFIA .....</b>  | <b>119</b> |

## CAPITOLO I

### LA STORIA DEL SISTEMA CARCERARIO

*Questo capitolo ha l'obiettivo di introdurre il lettore all'ampio e complesso tema delle carceri tramite una sintesi della storia del sistema carcerario, con una particolare attenzione alla sua nascita e ai caratteri più importanti della sua evoluzione, soprattutto nel corso del XVIII e XIX Sec.*

#### 1. La nascita della prigione

Società antiche, come quella Egizia, Assira o Babilonese, facevano uso della detenzione già nel XXI Sec. A. C.<sup>1</sup> Tuttavia, presso le civiltà antiche e successivamente durante tutto il medioevo e per gran parte dell'età moderna, la detenzione non ha costituito *in re ipsa* una misura punitiva. In questi periodi storici, la detenzione si pone in un rapporto di mera strumentalità rispetto all'inflizione della misura punitiva.<sup>2</sup> Le misure punitive sono la multa, la mutilazione e la pena capitale. Solo in casi eccezionali e senza linea di continuità la detenzione viene utilizzata come misura punitiva.<sup>3</sup>

Il lungo cammino verso l'affermazione della detenzione come pena per eccellenza, e alternativa alle pene corporali ed alla pena di morte, inizia in Italia, con *Cesare Beccaria*. Egli, giurista e filosofo illuminato, nella seconda metà del settecento, compie una

<sup>1</sup> STOHR, M. K., e WALSH, A., *Corrections: the essentials*, Sage, 2011, 19.

<sup>2</sup> La detenzione viene piuttosto utilizzata come misura preventiva nei confronti degli accusati in attesa di giudizio; oppure ancora, per rendere inoffensivi avversari politici.

<sup>3</sup> Esempi di detenzione nel XVI secolo sono descritti da TERPSTRA, N., in *Confraternal Prison Charity and Political Consolidation in Sixteenth-Century Bologna*, in *The Journal of Modern History*, 1944, Vol. 66, No. 2, pp. 217-248.

Relativamente alla storia dell'istituto della detenzione nel XVII e XVIII sec. vedi: HELMER BARNES, H., *The Historical Origin of the Prison System in America*, in *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, 1921, Vol. 12, No. 1.

rielaborazione monumentale del concetto e della natura della pena-castigo. Le teorie enunciate in *Dei Delitti e delle Pene* saranno alla base della scienza criminale successiva, e delle riforme del sistema carcerario dell'ottocento. Beccaria spiega l'origine delle pene attraverso la teoria del contratto sociale. Le pene sono quei «motivi sensibili che bastino a distogliere il dispotico animo di ciascun uomo dal risommergere nell'antico caos le leggi della società». <sup>4</sup> Le pene devono rispettare il principio di necessità. Secondo la teoria del contratto sociale, fu la necessità che costrinse gli uomini a cedere una parte della libertà assoluta di cui godevano nello stato di natura. Sulla base di tale necessaria rinuncia si fonda il contratto sociale, ed altresì il diritto di punire. Di conseguenza, una pena non necessaria valica i limiti del contratto sociale, <sup>5</sup> e costituisce un abuso del diritto di punire. <sup>6</sup> Beccaria afferma successivamente il principio di legalità della pena, in base al quale ogni pena deve essere prevista dalla legge; <sup>7</sup> poi il principio di proporzionalità della pena. <sup>8</sup> Successivamente all'enunciazione di questi principi generali, Beccaria suddivide i delitti in tre categorie generali: dell'onore, dei duelli, della tranquillità pubblica. <sup>9</sup> Il resto dell'opera si concentra sulla procedura penale.

Di particolare interesse ai fini della presente ricerca il capitolo sulla tortura. «Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè

<sup>4</sup> BECCARIA, C., *Dei Delitti e delle Pene*, Ledi Publishing, 2014, Pos. 120-130.

<sup>5</sup> «Tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare questo vincolo (il contratto sociale) sono ingiuste di lor natura». In *Cit.*, Pos. 148.

<sup>6</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 137-148.

<sup>7</sup> Sull'interpretazione delle leggi Beccaria afferma che, i giudici devono esser parte di un sillogismo perfetto: ove la premessa maggiore è la legge; la minore la condotta conforme o no alla legge; e la conseguenza la libertà o la pena. Egli ritiene che non via sia cosa più pericolosa che consultare lo spirito delle leggi. Tale assioma è un argine rotto al torrente dell'interpretazione arbitraria. «Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha un diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni, dalla debolezza di chi soffre, dalle relazioni del giudice coll'offeso e da tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di ogni oggetto nell'animo fluttuante dell'uomo» (Pos.187).

<sup>8</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 228.

<sup>9</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 284-380.

un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche tra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa». <sup>10</sup> «Lo giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sento che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato». <sup>11</sup> Questa è la logica alla base della tortura, che pretende che la verità risieda nelle fibre e nelle ossa dell'imputato. Mentre chi è a favore della tortura afferma che essa lava l'infamia del condannato, il Beccaria sostiene che essa stessa cagiona una reale infamia a chi ne è vittima. <sup>12</sup>

Nel capitolo intitolato *Dolcezza delle pene*, Beccaria afferma che è la certezza di un castigo, piuttosto che la sua asprezza, a determinarne l'efficacia dell'effetto deterrente; <sup>13</sup> e che, l'asprezza e la violenza dei castighi sanciti dal legislatore, determinano un pari tasso di violenza nel corpo sociale. Perché il castigo produca un effetto deterrente è necessario e sufficiente che il male che è determinato della pena superi il bene che nasce dal delitto. Quando il castigo oltrepassa ciò che è necessario ai fini dell'effetto deterrente, esso costituisce un abuso del diritto di punire, e si riduce a giocondo spettacolo di una fanatica moltitudine. <sup>14</sup>

«Quale può essere il diritto che si attribuiscono gli uomini di trucidare i loro simili?». <sup>15</sup> Certamente tale diritto non può derivare dal contratto sociale, essendo esso nient'altro che la somma di una

<sup>10</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 529.

<sup>11</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 534.

<sup>12</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 496. Beccaria paragona la tortura alle medioevali prove del fuoco ed dell'acqua bollente. La tortura altro non è, se non un *miserio crogiolo di verità*, inutile ai fini dell'accertamento della condotta dell'imputato.

<sup>13</sup> «I mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani, e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l'impunità, che l'avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza. L'atrocità stessa della pena fa sì che si ardisca tanto più ad ischivarla, quanto è grande il male a cui si va incontro; fa che si commettano più delitti, per fuggir la pena di un solo» (Pos. 748).

<sup>14</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 744-775.

<sup>15</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 776.

porzione della libertà dei consociati. Beccaria dimostra che la morte di un consociato non è né utile né necessaria. Non lo è poiché «Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo della libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti». <sup>16</sup> La detenzione produce un effetto dissuasivo molto più potente che non l'idea della morte. Ancora, la pena di morte non è utile, poiché dà un esempio di violenza ai consociati. Che effetto deterrente può produrre la pena di morte, quando essa pretende di allontanare i cittadini dall'omicidio, ordinandone un altro all'interno di una procedura formalizzata? <sup>17</sup>

«La voce di un filosofo è troppo debole, (...) ma i pochi saggi che sono sparsi sulla faccia della terra mi faranno eco nell'ultimo de' loro cuori; e se la verità potesse, fra gl'infiniti ostacoli che l'allontanano da un monarca, mal grado suo, giungere fino al suo trono, sappia che ella vi arriva co' voti segreti di tutti gli uomini, sappia che tacerà in faccia a lui sanguinosa fama dei conquistatori e che la giusta posterità gli assegna il primo luogo fra i pacifici trofei dei Titi, degli Antonini e dei Traiani». <sup>18</sup>

E la voce di Beccaria non rimase inascoltata. Ventidue anni dopo la pubblicazione di *Dei delitti e delle pene*, nel 1786, Pietro Leopoldo, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, Arciduca d'Austria, e Granduca di Toscana, adotta la *Legge criminale Toscana*, il c.d. Codice Leopoldino. Il Codice Leopoldino è il primo atto legislativo al mondo ove è sancita l'abolizione della pena di morte (che tuttavia viene reintrodotta quattro anni dopo in seguito all'occupazione francese) e della tortura. <sup>19</sup> Il Codice è la pietra miliare della *scientia criminalis* della tradizione giuridica continentale. Il Granduca di Toscana, ispirato dalle parole di Beccaria, inaugura la stagione di riforme radicali che porteranno all'affermazione del sistema carcerario moderno e di un nuovo concetto di pena. Occorre

<sup>16</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 797.

<sup>17</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 841.

<sup>18</sup> BECCARIA, C., *Cit.*, Pos. 872.

<sup>19</sup> Legge criminale toscana 30 novembre 1786. Preambolo. 1-2.

ribadire tuttavia che, nel Codice Leopoldino, la pena detentiva assume un ruolo ancora minoritario rispetto alle pene corporali, come la gogna, la frusta pubblica, la frusta pubblica sull'asino, o ad altre come l'esilio, ed il confino.<sup>20</sup> Il Codice rimase in vigore fino a quando, in seguito all'invasione francese, venne introdotto il Codice Napoleonico. In seguito alla caduta dell'impero napoleonico, il successore di Leopoldo, Ferdinando III, abolì il Codice Napoleonico, e dette nuovo vigore alla stagione di riforme del sistema carcerario. Egli emanò una serie di provvedimenti e regolamenti, tutti finalizzati al miglioramento del trattamento dei detenuti, e alla progressiva sostituzione della pena detentiva alle pene corporali. Nel codice penale del Granducato di Toscana del 1853, la pena detentiva assume finalmente un ruolo centrale, e, riducendosi il ruolo delle pene corporali,<sup>21</sup> essa diviene la pena *par excellence* dell'ordinamento del Granducato.<sup>22</sup>

Il significato ed il ruolo della detenzione, nel più ampio quadro della giustizia penale, mutano dunque radicalmente a cavallo tra il XVIII e XIX secolo in molte nazioni europee.<sup>23</sup> La detenzione, da strumento sussidiario all'esecuzione della pena, diviene la pena *par excellence* e inizia il processo che porterà alla creazione del *sistema carcerario*.

Con il processo di codificazione che si realizza a cavallo tra il XVIII e XIX secolo viene ridefinito il potere punitivo: da prerogativa del sovrano esso diviene funzione pubblica. I nuovi codici definiscono «il potere di punire come funzione generale della

<sup>20</sup> BORZACCHIELLO, A., *La grande Riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, No. 2-3, 2005, 90-91. DI SIMONE, M., *Le riforme del Settecento*, in *Profilo di storia del diritto penale dal Medioevo alla Restaurazione*, 2012, 70.

<sup>21</sup> Nonostante scompaiano le pene corporali della frusta pubblica e della gogna, all'interno degli stabilimenti penitenziari viene utilizzata una serie di selvaggi strumenti coercitivi, come i ferri, o la camicia di forza. Mozzoni, in *Ricordi e note dell'Isola d'Elba*, scrive che il Bertani, uscendo dallo stabilimento penitenziario dell'isola esclamò: «Questo non è un castigo; è una vendetta peggiore del patibolo!»; (MOZZONI, A. M., *Ricordi e note dell'isola d'Elba*, IV, in *Critica sociale*, I, n. 7, 1891, 107 ss.).

<sup>22</sup> Sotto il Titolo II del codice toscano, all'art.13, sono elencate le pene: «a) la morte; b) l'ergastolo; c) la casa di forza; d) la carcere; e) l'esiglio particolare; f) la multa; g) la riprensione giudiciale» (Codice penale del Granducato di Toscana del 20 giugno 1853).

<sup>23</sup> FOUCAULT, M., *Sorvegliare e punire*, Gallimard, 1975, 251.

società, che si esercita in ugual modo su tutti i membri, e nella quale ciascuno di essi è egualmente rappresentato». <sup>24</sup> La giustizia si afferma *uguale per tutti*.

La concezione egualitaria della giustizia penale e della pena è strettamente collegata al successo dell'affermazione della detenzione come pena per eccellenza. La pena detentiva consiste innanzitutto nella privazione materiale della libertà personale. Essa ha quindi per oggetto la privazione di un "bene", la libertà, di cui tutti i membri della società dispongono in egual misura. La detenzione è misura punitiva egualitaria.

In secondo luogo la detenzione soddisfa la funzione retributiva della pena. La misura punitiva viene quantificata in giorni, mesi e anni. Perciò la durata della detenzione rifletterà la gravità del reato. Il calcolo della pena assume una dimensione quasi economica. L'irrogazione della sanzione penale diviene una scienza precisa, un calcolo esatto. <sup>25</sup>

La detenzione penale, nel quadro della sua affermazione come pena per eccellenza, e ancora nel quadro della creazione del sistema penitenziario, non è mai stata considerata come una mera privazione della libertà. Infatti, sin dalla nascita del sistema penitenziario, il condannato non veniva solo privato della libertà personale, ma era soggetto ad un programma di rieducazione. <sup>26</sup> Il sistema carcerario viene configurato *ab initio* come un istituzione totalizzante, ove il condannato è soggetto ad un processo rieducativo continuo. <sup>27</sup>

<sup>24</sup> FOUCAULT, M., *Cit.*, 252.

<sup>25</sup> In *Sorvegliare e Punire* (p. 253) Foucault descrive così la funzione retributiva che è svolta dalla pena detentiva: «Prelevando il tempo del condannato, la prigione sembra tradurre concretamente l'idea che l'infrazione ha leso, ad lì della vittima, l'intera società. Evidenza economico-morale di una penalità che monetizza i castighi in giorni, mesi, anni, e che stabilisce equivalenze quantitative delitti-durata. Di qui? l'espressione così frequente, così conforme al funzionamento delle punizioni, benché contraria alla teoria scritta del diritto penale, che si sta in prigione per pagare il proprio debito».

<sup>26</sup> «The army and the factory, like the prison, train men so that they are completely adjusted to the demands of the outer world» (ALFORD, C. F., *What would it matter if everything Foucault said about prison were wrong? "Discipline and Punish" after twenty years*, in *Theory and Society*, Vol. 29, No. 1, 2000, 141).

<sup>27</sup> Louis-Pierre Baltard in *Architectonographie des prisons* (1829) definisce le prigioni come "istituzioni complete e austere". Foucault parla di "educazione totale" del condannato (*Cit.*, p. 257).

La natura egualitaria, la funzione retributiva e la funzione rieducativa della pena detentiva costituiscono il triplice fondamento che ha fornito solide basi per l'affermazione dell'istituto di pena.

I riformatori di fine settecento ed inizi ottocento scoprono la più giusta delle pene; la “pena delle società civilizzate”:<sup>28</sup> la pena detentiva. Nel discorso di apertura del Congresso penitenziario di Bruxelles del 1847, Van Meenen, a proposito della nascita del sistema penitenziario afferma: «Non è il caso, non è un capriccio del legislatore che ha fatto della detenzione carceraria la base e l'edificio quasi intero della nostra attuale scala penale: è il progresso delle idee e l'addolcimento dei costumi».<sup>29</sup>

Ancora oggi il sistema carcerario trova la sua *raison d'être* nel triplice fondamento descritto *supra*. La prigione, nonostante tutti i suoi inconvenienti,<sup>30</sup> è tuttora la più “giusta” delle pene.<sup>31</sup>

La nascita del sistema carcerario avviene pressoché in concomitanza con l'affermarsi della nuova concezione della detenzione. Occorre tenere bene a mente che il processo di creazione del carcere è costantemente guidato da un'ideologia che ripone totale fiducia nell'istituzione pubblica (l'istituto penitenziario) ai fini della riforma della società ed in particolare dell'individuo (il condannato).

Il sistema carcerario si sviluppa, sino alla sua completa formazione, grazie ad una proliferazione senza precedenti di leggi, istruzioni, regolamenti, studi, inchieste, programmi, e progetti; tutti volti alla riforma del sistema, il cui processo evolutivo verrà approfondito nella prossima sezione.<sup>32</sup>

<sup>28</sup> ROSSI, P., *Traité de droit pénal*, III, 1829, 169.

<sup>29</sup> VAN MEENEN, M., *discorso di apertura del 184° Congresso penitenziario di Bruxelles*, in *Annales de la Charité*, 1847, 529-530.

<sup>30</sup> In *Sorvegliare e punire* Foucault la descrive come «la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno» (p. 252).

<sup>31</sup> Si noti la cadenza con cui gli attori dell'odierno dibattito sulle carceri, sia a livello nazionale che internazionale, sottolineano l'importanza della funzione rieducativa della pena detentiva.

<sup>32</sup> Michel Foucault in *Sorvegliare e punire* scrive: «La prigione ha sempre fatto parte di un campo attivo, dove abbondavano i progetti, le ristrutturazioni, le esperienze, i discorsi teorici, le testimonianze, le inchieste. Attorno all'istituzione carceraria, tutta una prolissità, tutto uno zelo» (p. 256).

## 2. *L'evoluzione del sistema carcerario*

Nel corso del XIX Sec. si sviluppa una vasta letteratura sulle carceri. Il dibattito cui prendono parte sia i teorici, che gli operatori del sistema carcerario, produce un gran numero di studi, progetti e modelli per la riforma delle carceri.

Lo studio approfondito del sistema carcerario ispirerà l'adozione di leggi, decreti, regolamenti e circolari.

Il moto di riforme ottocentesche mira a trasformare la prigione. Da istituzione finalizzata all'inflizione di una pena, che massimizza la sofferenza del detenuto senza mai porre in pericolo la sua vita, si vuole trasformarla in un'istituzione ove la sofferenza fisica è eliminata, ove il condannato viene rieducato attraverso il lavoro.<sup>33</sup> Il teorico riformatore ottocentesco vuole persino eliminare un'antropologia intera: egli aspira a trovare la medicina universale per la debolezza morale che porta l'individuo a delinquere.<sup>34</sup>

In questo clima utopista, smentito dall'evoluzione che ha subito il sistema carcerario sino al giorno d'oggi, i riformatori ottocenteschi si cimentano nello studio della prigione.

Questa sezione condurrà un'analisi degli elementi principali dello studio ottocentesco intorno al sistema carcerario.

### 2.1. *Funzione rieducativa ed isolamento*

La questione centrale rispetto a tutta la ricerca sulla prigione, concerne la definizione dei principi essenziali che dovranno guidare i moderni sistemi penitenziari. Viene raggiunto presto un consenso

---

<sup>33</sup> MOUAT, F. J., *On Prison Ethics and Prison Labor*, In *Journal of the Royal Statistical Society*, Vol. 54, No. 2, 1891, 213-262: 215.

<sup>34</sup> FOSS, E. N., *The Ideal Prison System*. In *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, Vol. 4, No. 5, 1914, 674-686: 678.

“universale” sul fine ultimo della detenzione; il dibattito è incentrato sulla funzione rieducativa del carcere. La riforma del condannato diviene quindi il perno ed il punto di riferimento costante del dibattito sulla prigione, ed infine della prigione stessa.

Lo studio intorno alla funzione rieducativa della pena detentiva, produce due modelli teorici prevalenti. Secondo il primo modello, la rieducazione del condannato è meglio raggiunta attraverso il suo totale isolamento;<sup>35</sup> in base al secondo modello la rieducazione del condannato è raggiunta attraverso un trattamento che prevede attività in comune, come la partecipazione ad esercizi utili.<sup>36</sup> Sotto quest’ultimo modello, i condannati vengono educati in modo che sviluppino abitudini di socialità<sup>37</sup>, funzionali al loro reinserimento nel corpo sociale.

Partendo da questi due modelli teorici, vengono erette strutture ed organizzazioni e redatti codici di condotta sensibilmente divergenti. Tuttavia, nessuno dei due modelli, in quanto meramente teorici, è applicato integralmente. Piuttosto, i sistemi carcerari, trovano nei due modelli soluzioni differenziate per diverse tipologie di condannati.<sup>38</sup>

Per comprendere le modalità con cui è avvenuta la trasposizione dei due modelli negli ordinamenti ottocenteschi, è utile procedere alla analisi di alcuni di essi.

Le Ordinanze sull’Amministrazione della giustizia penale, adottate dall’Impero Tedesco nel 1898, prevedono la mera possibilità dell’isolamento. Il sovrintendente del carcere è competente a decidere se il condannato debba scontare la pena in isolamento o meno. Tuttavia, nel caso in cui il carcere disponga di un numero sufficiente di celle, il condannato sia di età inferiore ai 25

---

<sup>35</sup> FOUCAULT, M., *Sorvegliare e punire*, Gallimard, 1975, 260.

<sup>36</sup> The International Prison Congress. In *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2. 132-137: 135.

<sup>37</sup> DE BEAUMONT, G., e DE TOQUEVILLE, A., *On the Penitentiary System in the United States*, in Carey, Lea and Blanchard, 1833, 112.

<sup>38</sup> Tutti i sistemi penitenziari suddividono i condannati in diverse categorie in base all’età, al crimine per cui sono stati condannati et cetera (vedi HENDERSON, C. R., *Modern Prison Systems: Their organization and regulation in various countries of Europe and America*, Washington, Government Printing Office, 1903).

anni, non abbia precedenti condanne penali, e la pena per cui è stato condannato sia uguale o inferiore ai tre mesi, la pena detentiva deve essere scontata in isolamento. L'isolamento non può superare i tre anni per i condannati di età superiore ai 18 anni, e i tre mesi per i condannati minorenni.<sup>39</sup>

È evidente la fiducia che il legislatore tedesco ripone nell'isolamento, quale strumento rieducativo. Esso viene adoperato sistematicamente nei confronti dei “criminali alle prime armi”, facilmente recuperabili.

In Austria è il direttore del carcere a decidere quali condannati (in base ad una precisa ripartizione di essi in categorie) debbano scontare la pena detentiva in isolamento. Come nell'ordinamento dell'Impero Tedesco, l'isolamento non può eccedere i 3 anni.<sup>40</sup>

In Italia, sotto il Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari del 1891, i detenuti in attesa di giudizio e durante la pendenza del processo sono soggetti esclusivamente all'isolamento notturno.<sup>41</sup> I condannati ai lavori forzati servono i primi sette anni della pena detentiva in completo isolamento. I condannati alla reclusione servono il primo sesto della pena in totale isolamento ed il restante in isolamento notturno. I soggetti condannati alla pena della detenzione sono soggetti al solo isolamento notturno. Il legislatore italiano, in opposizione al legislatore tedesco, utilizza l'isolamento nei confronti di coloro che sono stati condannati per la commissione di reati più gravi, e non verso i condannati per reati per cui è prevista la detenzione (il Regolamento del 1891 prevedeva tre forme di pena detentiva: la reclusione, la detenzione e l'arresto). L'isolamento è lo strumento per correggere i casi estremi, coloro che vengono definiti nel linguaggio comune come criminali “incalliti”. L'isolamento interviene ove il processo rieducativo risulta più difficile. Questo utilizzo dell'isolamento testimonia la grande fiducia del legislatore italiano in esso. L'isolamento non è una mera punizione del crimine, ma

<sup>39</sup> HENDERSON, C. R., *Modern Prison Systems: Their organization and regulation in various countries of Europe and America*, Government Printing Office, Washington, 1903, 12.

<sup>40</sup> HENDERSON, C. R., *Cit.*, 82.

<sup>41</sup> HENDERSON, C. R., *Cit.*, 272.

nell'ordinamento italiano ambisce a strumento per redimere il detenuto e metterlo «in presenza di se stesso», ove «egli è obbligato ad ascoltare la sua coscienza». <sup>42</sup>

In Francia l'isolamento totale è utilizzato come misura punitiva, per esempio, per violazioni del codice di condotta dell'istituto penitenziario. La sua durata massima è tre mesi. <sup>43</sup> Altre categorie di condannati sono soggetti ad isolamento parziale, e nelle ore in cui è permesso loro di stare negli spazi comuni non possono conversare con altri detenuti. Queste categorie comprendono: i condannati a morte; i perversi; i pederasti; i detenuti pericolosi. Inoltre l'autorità giudiziaria può disporre l'isolamento parziale. <sup>44</sup> Nell'ordinamento francese l'isolamento non solo è funzionale alla rieducazione ma svolge anche una funzione contenitiva nei confronti di certe categorie di condannati la cui influenza negativa comprometterebbe o impedirebbe la rieducazione delle altre tipologie di condannati.

Si noti come il diverso utilizzo dell'isolamento nei diversi ordinamenti penitenziari rispecchi una altrettanto diversa fiducia in esso. Ancora, la misura in cui si fa ricorso all'isolamento esprime la prossimità dell'ordinamento al primo od al secondo modello rieducativo descritto *supra*.

## 2.2. Codice di condotta

A fianco dell'istituto dell'isolamento, si definisce, attraverso tutto il XIX Sec., una puntuale regolamentazione della condotta che deve tenere il condannato. Egli, o ella, viene immerso in una marea di prescrizioni che disciplinano minuziosamente il suo

<sup>42</sup> «Solo nella sua cella, il detenuto è messo di fronte a se stesso; nel silenzio delle sue passioni e del mondo che lo circonda, egli si inoltra nella sua coscienza, la interroga e sente risvegliarsi il sentimento morale che non perisce mai interamente nel cuore dell'uomo». FOUCAULT, M., *Sorvegliare e punire*, Gallimard, 1975, 260.

<sup>43</sup> FOUCAULT, M., *Cit.*, 238. Consultare anche il Rapporto presentato dalla pubblica amministrazione francese nel quadro del Congresso Penitenziario Internazionale tenutosi a Bruxelles nell'agosto del 1901 (Vol. 4, pp. 415 e ss.).

<sup>44</sup> FOUCAULT, M., *Cit.*, 220-222.

comportamento. La rete di prescrizioni comprende generalmente un codice di condotta e una disciplina specifica per l'attività lavorativa, l'educazione e la sanità dei condannati.

È necessario partire dall'analisi dei codici di condotta, in quanto le prescrizioni in esse contenute costituiscono *lex generalis* (in quanto applicabili a tutte le attività dei condannati) rispetto alla disciplina del lavoro, dell'educazione e della sanità, che si pongono come *lex specialis*, poiché relative ad una attività o ad un reparto specifico dell'istituto carcerario.

Ancora una volta, è utile analizzare i sistemi già studiati in relazione all'isolamento, per comprendere gli elementi essenziali dello schema prescrittivo che viene ricamato intorno al condannato.

I codici di condotta delle prigioni razionalizzano e programmano scientificamente la giornata del condannato. Il codice di condotta dei condannati vigente nell'Impero Tedesco prevede una lunga serie di divieti ed obblighi. È vietato cantare, fischiare, gridare, giocare a carte, l'uso di alcool. Il condannato deve seguire una lunga serie di precetti e attenersi alle procedure che scandiscono il ritmo della sua giornata. Le Ordinanze per l'Amministrazione della Giustizia Penale del 1898 prescrivono un procedimento dettagliato che deve essere osservato dal condannato al momento del risveglio: al mattino, non appena è dato il segnale, il condannato deve alzarsi immediatamente, rifare il letto, lavarsi la faccia, le mani ed il collo, pettinarsi, spazzolare i suoi vestiti ed infine vestirsi. Ad ogni violazione del codice comportamentale corrisponde una punizione che viene irrogata dal sovrintendente del carcere.<sup>45</sup>

Il codice di condotta del sistema carcerario austriaco suddivide i condannati in tre classi.<sup>46</sup> L'appartenenza ad una classe è determinata dal reato per cui il detenuto è stato condannato e dalla condotta tenuta in seno all'istituto penitenziario. A seconda della classe a cui appartengono, i condannati godono di diversi diritti e privilegi. I

<sup>45</sup> FOUCAULT, M., *Cit.*, 12-13.

<sup>46</sup> I condannati appartenenti alla prima classe devono indossare una sciarpa Bianca; quelli appartenenti alla seconda classe una sciarpa gialla; infine, quelli appartenenti alla terza classe una sciarpa scura (in FOUCAULT, M., *Cit.*, 83).

doveri dei condannati sono gli stessi per tutte le classi.<sup>47</sup> Ad ogni violazione del codice di condotta corrisponde una misura disciplinare che viene irrogata dal direttore dell'istituto.<sup>48</sup> I detenuti sono soggetti ad un processo valutativo ininterrotto. Il rispetto del codice di condotta permette al detenuto di accedere alla classe superiore e ad una serie di privilegi, che lo accompagnano e funzionano da impulso nel processo rieducativo.

Gli artt. 248-330 del Regolamento generale sulle carceri del Regno d'Italia disciplinano la condotta che devono tenere i condannati nell'istituto carcerario. I condannati devono eseguire all'istante ogni ordine delle guardie carcerarie. In ogni momento, essi non possono comunicare tra di loro. Il silenzio è obbligatorio durante i pasti, durante il lavoro, a scuola, durante la preghiera e durante il riposo. Gli artt. 457-484 del Regolamento disciplinano le eccezioni alla regola del silenzio. La lista di divieti del codice di condotta italiano è omologa a quelle tedesca e austriaca.<sup>49</sup> Gli artt. 332-381 disciplinano le sanzioni disciplinari previste per violazioni del codice di condotta. Gli artt. 382-390 disciplinano il regime dei privilegi che possono essere concessi ai condannati.<sup>50</sup>

Il codice di condotta francese si articola in un sistema di sanzioni e privilegi, che vengono rispettivamente irrogati e concessi dal Direttore dell'istituto carcerario. I condannati non possono parlare se non interrogati dalle guardie carcerarie. La loquacità, i battibecchi tra detenuti e il linguaggio inappropriato costituiscono violazioni del codice di condotta.<sup>51</sup>

I diversi codici di condotta presentano numerose analogie. La maggior parte delle prescrizioni (è vietato parlare con gli altri detenuti, tenere un linguaggio inappropriato, disobbedire agli ordini, fare uso di sostanze alcoliche, fumare et cetera) sono presenti in tutti

<sup>47</sup> I doveri dei detenuti disciplinati nel codice di condotta austriaco sono in larga parte assimilabili a quelli del codice di condotta tedesco (FOUCAULT, M., *Cit.*, 85-86).

<sup>48</sup> Ogni istituto penitenziario è dotato di un regolamento interno che disciplina le punizioni corrispondenti a violazioni del codice di condotta (vedi il Regolamento Interno del carcere per uomini di Marbur, 1889 in FOUCAULT, M., *Cit.*, 86).

<sup>49</sup> FOUCAULT, M., *Cit.*, 291-295.

<sup>50</sup> FOUCAULT, M., *Cit.*, 299-300.

<sup>51</sup> FOUCAULT, M., *Cit.*, 249.

i codici di condotta analizzati. Le discrepanze tra i vari sistemi riguardano soprattutto elementi bagatellari.

### 2.3. Lavoro

Insieme all'isolamento, il lavoro è il principale strumento per la rieducazione dei detenuti, che viene introdotto nei sistemi carcerari nel corso dell'800.

Il mondo accademico ed i riformatori ottocenteschi individuano nel lavoro una serie di profili positivi, funzionali alla rieducazione del condannato, che determinano l'introduzione del lavoro medesimo in prigione.

Innanzitutto, il lavoro sottrae il condannato all'ozio. Esso è «remède souverain contre les pensées criminelles».<sup>52</sup>

Julius, in *Lezioni sulle prigioni*, descrive così gli effetti benefici del lavoro: «Il lavoro, alternandosi al pasto accompagna il detenuto fino alla preghiera della sera; allora un nuovo sonno gli dà un gradevole riposo, che i fantasmi di una immaginazione degradata non vengono a turbare. Così scorrono sei giorni della settimana. Essi sono seguiti da una giornata consacrata esclusivamente alla preghiera, all'istruzione e a meditazioni solitarie. È così che si succedono le settimane, i mesi e gli anni; così il prigioniero, che al suo ingresso nello stabilimento era un uomo incostante o che non metteva convinzione altro che nella sua irregolarità, cercando di distruggere la sua esistenza con la varietà dei suoi vizi, diviene poco a poco per la forza di un'abitudine dapprincipio puramente esteriore, ma presto trasformata in una seconda natura, così familiarizzato col lavoro e con le gioie che ne derivano, che, per poco che una saggia istruzione abbia aperto la sua anima al pentimento, potrà essere esposto con maggior confidenza alle tentazioni, cui il ricupero della libertà lo sottoporrà».<sup>53</sup>

Ancora, il condannato non viene solo rieducato, ma attraverso il

<sup>52</sup> JULIUS, N. H., *Leçons sur les prisons*, Levrault, Paris, 1831, 416.

<sup>53</sup> JULIUS, N. H., *Cit.*, 417-418.

lavoro che svolge in prigione, viene preparato per divenire un membro produttivo della società, non appena finita di scontare la pena. Il lavoro rieduca, ed attribuisce al condannato gli strumenti per il suo reinserimento nel corpo sociale. L'introduzione del lavoro in prigione si afferma in contrapposizione a quelle che Julius definisce *prisons solitaire sans travail*, ove l'ozio regna sovrano e la prigione, invece che soluzione, diviene parte del problema.<sup>54</sup>

Infine, alla base dell'introduzione del lavoro nelle carceri vi è un fattore economico. Il lavoro permette infatti di coprire parte delle spese che lo stato deve affrontare per mantenere i condannati.

Sulla base di queste premesse i legislatori europei introducono nei loro sistemi carcerari il lavoro.

L'Ordinamento Generale della Amministrazione carceraria italiana dispone l'obbligatorietà del lavoro per tutti i condannati.<sup>55</sup> Agli artt. 276-290 si trova la disciplina generale del lavoro in prigione, in particolare per quanto riguarda la scelta del lavoro da attribuire al condannato (artt. 279-282) ed il regime retributivo (artt. 284-288). Nella scelta del lavoro del condannato viene presa in considerazione l'attività svolta da esso precedentemente. I condannati che praticavano un lavoro che non è possibile svolgere nell'istituto carcerario, accedono ad un apprendistato non retribuito, che dura trenta giorni al massimo.<sup>56</sup>

L'attività lavorativa nel sistema penitenziario francese è disciplinata da un'Ordinanza Ministeriale del 10 Maggio, 1839, che prevede, come nel codice penale italiano, il lavoro obbligatorio.<sup>57</sup> Il sistema francese apporta una disciplina puntuale delle eccezioni al regime di lavoro obbligatorio. Il lavoro è facoltativo per i prigionieri in attesa di giudizio, e per coloro che sono detenuti per il mancato adempimento ad una obbligazione. È obbligatorio per tutti gli altri prigionieri con l'eccezione di coloro che sono stati condannati per

<sup>54</sup> JULIUS, N. H., *Cit.*, 415.

<sup>55</sup> I prigionieri in attesa di giudizio non sono tenuti a svolgere l'attività lavorativa nel caso in cui possano provvedere alle spese relative al proprio mantenimento nell'istituto carcerario (art. 277 c.p.).

<sup>56</sup> HENDERSON, C. R., *Modern Prison Systems: Their organization and regulation in various countries of Europe and America*, Government Printing Office, Washington, 1903, 300-301.

<sup>57</sup> HENDERSON, C. R., *Cit.*, 238.